

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2081 del 18 novembre 2015 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti

1. I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'Ucraina, ripresi nell'allegato del presente regolamento, sono aperti su base annua per il periodo 1° gennaio 2016 — 31 dicembre 2016.
2. Il dazio all'importazione nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è fissato a 0 EUR per tonnellata.
3. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 376/2008, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 1342/2003.

Articolo 2

Domanda e rilascio dei titoli di importazione

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Ciascuna domanda di titolo di importazione si riferisce a un unico numero d'ordine. La domanda può riguardare diversi prodotti. La designazione dei prodotti e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo.

2. Ciascuna domanda di titolo di importazione e ciascun titolo di importazione riportano, per ogni codice NC, una quantità in chilogrammi, senza decimali. La somma delle quantità indicate non può superare la quantità totale del contingente in questione.
3. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine previsto all'articolo 4, paragrafo 1, per la comunicazione delle domande di titoli di importazione.
4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.

Articolo 3

Validità dei titoli di importazione

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 4

Comunicazioni

1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), ciascuna domanda per numero d'ordine, con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla». La comunicazione è effettuata a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 22-11-2015 (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione del prodotto.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo in tonnellate
09.4306	1001 99 (00)	spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina	Anno 2016	950 000
			Anno 2017	960 000
	1101 00 (15-90)	farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato	Anno 2018	970 000
			Anno 2019	980 000
	1102 90 (90)	farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo	Anno 2020	990 000
		Anno 2021 e seguenti	1 000 000	
	1103 11 (90)	semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta		
	1103 20 (60)	pellet di frumento (grano)		
09.4307	1003 90 (00)	orzo non destinato alla semina	Anno 2016	250 000
	1102 90 (10)	farina di orzo	Anno 2017	270 000
	ex 1103 20 (25)	pellet di orzo	Anno 2018	290 000
			Anno 2019	310 000
		Anno 2020	330 000	
		Anno 2021 e seguenti	350 000	
09.4308	1005 90 (00)	granturco non destinato alla semina	Anno 2016	400 000
	1102 20 (10-90)	farina di granturco	Anno 2017	450 000
	1103 13 (10-90)	semole e semolini di granturco	Anno 2018	500 000
	1103 20 (40)	pellet di granturco	Anno 2019	550 000
	1104 23 (40-98)	cereali lavorati di granturco	Anno 2020	600 000
		Anno 2021 e seguenti	650 000	